

Cosenza, 17/03/2012

Attribuzione di rendita catastale presunta, liquidazione di oneri e irrogazione di sanzioni (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. CS0070318.001 / 2012

Gentile contribuente,

con il presente avviso di accertamento viene attribuita la rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto, esistenti sulla particella di terreno intestata alla S.V., individuata al Catasto come segue:

Comune	
LONGOBUCCO	

Identificativo di riferimento del Catasto Terreni		
Sezione:	Foglio: 48	Particella: 90

I predetti fabbricati vengono inseriti in banca dati del Catasto Edilizio Urbano con i seguenti identificativi:

Identificativi attribuiti al Catasto Edilizio Urbano			
Sezione:	Foglio: 48	Particella: 585	Sub.: 1
Sezione:	Foglio: 48	Particella: 585	Sub.: 2

***** RIFERIMENTI NORMATIVI *****

Il procedimento di attribuzione della rendita catastale presunta ai fabbricati mai dichiarati – da iscrivere transitoriamente in catasto - è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, pubblicato nella stessa data sul sito *internet* dell'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la definizione della rendita presunta e la determinazione degli oneri a carico dei soggetti inadempienti.

L'accertamento della rendita presunta per i fabbricati indicati nel presente avviso di accertamento tiene conto altresì, in quanto compatibili, delle disposizioni dettate dal regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249) e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 e successive integrazioni, nonché dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente").

***** PREMESSA *****

Premesso che:

- o la predetta particella è inserita nell'elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati, con l'ausilio delle foto aree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che risultano non dichiarati in catasto;
- o il citato elenco è stato pubblicato presso l'Albo pretorio del Comune di Longobucco, sul sito *internet* <http://www.agenziaterritorio.gov.it> e presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Cosenza; dell'avvenuta pubblicazione è stata data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 07-12-2007;
- o in relazione alla predetta particella catastale, non risultano presentate dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010, ovvero eventuali segnalazioni di incoerenze:

si procede alla determinazione della rendita presunta.

***** MOTIVAZIONE *****

Tale determinazione è stata operata sulla base delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

- o il classamento e la consistenza dei fabbricati sono stati stabiliti sulla base dei criteri definiti dagli articoli 1 e 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, tenendo conto, altresì, di ogni elemento conoscitivo desunto dalla documentazione in possesso di questo Ufficio provinciale;
- o in particolare, la categoria è stata individuata sulla base delle caratteristiche tecniche e costruttive dell'edificio, acquisite anche attraverso sopralluogo esterno allo stesso; il calcolo della consistenza sommaria di ciascuna unità immobiliare urbana è stato effettuato applicando i criteri previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), del citato provvedimento direttoriale, utilizzando gli elementi e i dati desumibili dalle fotografie dell'immobile e dalla documentazione acquisita;
- o la rendita presunta è stata, infine, determinata attraverso i procedimenti di calcolo stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dello stesso provvedimento direttoriale.

Pertanto è stata accertata la seguente rendita presunta:

Intestazione catastale

Intestatari		
PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	CODICE FISCALE	TITOLO E QUOTE
DE SANTIS DOMENICO		Comproprietario per 1/2
DE SANTIS DOMENICO		Comproprietario per 1/2
DE SANTIS FRANCESCO		Comproprietario per 1/2
DE SANTIS GELSOMINA		Comproprietario per 1/2
DE SANTIS LUIGI		Comproprietario per 1/2
DE SANTIS MARIA		Comproprietario per 1/2
DE VINCENTI MARIA		Proprieta` 1/2
MARINO GIUSEPPINA		Usufruttuario parziale

Identificativi catastali, dati di classamento e rendita presunta

Catasto Edilizio Urbano

Unità Immobiliare/i sita/e nel Comune di: Longobucco (Codice: E678)

Sez. Urbana: - Foglio: 48 - Particella: 585 - Subalterno: 1
Ubicazione: CONTRADA MANCO

Zona Censuaria: 001 - Categoria: C/6 - Classe: 2 - Consistenza: mq 65

Rendita Presunta euro: 187,99

Sez. Urbana: - Foglio: 48 - Particella: 585 - Subalterno: 2
Ubicazione: CONTRADA MANCO

Zona Censuaria: 001 - Categoria: A/3 - Classe: 2 - Consistenza: vani 2,5

Rendita Presunta euro: 123,95

*** ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ***

La rendita presunta così accertata è attribuita transitoriamente al fabbricato non dichiarato, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione della dichiarazione di aggiornamento prevista dall'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'attribuzione definitiva del classamento e della rendita a ciascuna unità immobiliare.

*** EFFICACIA FISCALE DELLA RENDITA PRESUNTA ***

Ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all'esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell'Ufficio.

*** TRIBUTI SPECIALI E ONERI ***

Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010 e dell'art. 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, nei prospetti sotto riportati vengono indicati il totale dei tributi speciali catastali, degli oneri dovuti e delle sanzioni irrogate.

Tributi speciali catastali

1.1) Tributi speciali (Titolo III tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, come modificata dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 – Tab. 2)

- per ogni unità immobiliare di nuova costruzione € 50,00 per n. 2 u.i.u.

Totale tributi speciali € 100,00

Determinazione degli oneri

Gli oneri dovuti sono stati determinati secondo i criteri previsti dall'art. 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, tenendo conto degli elementi indicati nella tabella allegata al provvedimento stesso:

1) Spese generali dell'istruttoria:	€ 130,00
(importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)	
2) Spese di sopralluogo:	€ 80,00
(importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)	
3) Oneri per le attività estimali	
(classamento, consistenza e rendita presunta):	
- unità censite nelle categorie ordinarie: n. 2 x € 50	€ 100,00
- unità censite nelle categorie speciali e particolari: n. 0 x € 100	€ 0,00
4) Spese predisposizione e notifica accertamento:	€ 20,00
(importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)	
Totale oneri	€ 330,00

***** IRROGAZIONE DELLE SANZIONI *****

Le sanzioni sono irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sulla base delle seguenti motivazioni:

- sulla particella catastale sopraindicata sono presenti uno o più immobili per i quali è stata omessa la dichiarazione per l'aggiornamento del catasto terreni, in dipendenza di avvenuta edificazione, prevista dall'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, e successive modifiche ed integrazioni (per l'omissione è prevista la sanzione da un minimo di € 4,00 ad un massimo di € 61,00);
- sulla predetta particella sono presenti una o più unità immobiliari per le quali è stata omessa la dichiarazione in catasto, prevista dall'art. 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive integrazioni e sanzionata ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto n. 652 del 1939, (per l'omissione è prevista la sanzione da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.066,00 per ogni unità immobiliare urbana);

Determinazione della sanzione amministrativa catastale:

a) sanzione irrogata (art. 8 L 679 del 1969):	€ 4,00
b) sanzione irrogata (art. 31 RDL 652 del 1939): € 258,00 per n. 2 u.i.u.	€ 516,00
totale sanzioni	€ 520,00

***** DEFINIZIONE AGEVOLATA *****

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni catastali irrogate con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione e, comunque, non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, **entro il termine stabilito per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.**

*** MODALITA' DI VERSAMENTO ***

In caso di definizione agevolata delle sanzioni catastali, il versamento delle somme sopra indicate relative a tributi, sanzioni ed oneri, è effettuato tramite il modello F24 allegato al presente avviso in triplice copia.

Il modello in parte precompilato deve essere integrato con i dati eventualmente mancanti nel riquadro "Contribuente" relativi a "Codice fiscale", "Dati anagrafici" e "Domicilio fiscale".

Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato allo sportello o per via telematica presso gli istituti bancari, Poste Italiane SPA, gli agenti della riscossione e, per i soli utenti accreditati, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento integrale del relativo importo da parte di uno dei soggetti intestatari dell'immobile estingue l'obbligazione. Si fa presente che, in caso di mancato pagamento sia parziale che totale, le somme non versate saranno iscritte a ruolo.

*** MODALITA' DI NOTIFICA ***

L'Agenzia, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, procede alla notifica del presente atto mediante affissione all'Albo pretorio del Comune ove sono ubicati gli immobili, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Dell'avvenuta affissione viene data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel sito *internet* dell'Agenzia del Territorio <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, presso questo Ufficio provinciale, nonché presso il Comune di Longobucco.

*** RIESAME IN AUTOTUTELA E SEGNALAZIONI ***

La S.V. può chiedere a questo Ufficio, con istanza in carta semplice, il riesame del presente avviso di accertamento, in sede di autotutela. La presentazione della richiesta di riesame non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

La richiesta di riesame può riguardare:

- l'errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato;
- la non accatastabilità dello stesso fabbricato;
- l'avvenuta presentazione di una dichiarazione "Docfa" per l'accatastamento del fabbricato stesso.

In ogni caso, la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione.

Per quanto riguarda, invece, la rettifica di eventuali errori o inesattezze di elementi, dati o parametri utilizzati per la determinazione della rendita presunta, la S.V. può utilizzare direttamente la dichiarazione di aggiornamento catastale, redatta in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701.

Nel caso in cui venga segnalata unicamente l'inesattezza o l'incompletezza dei dati acquisiti a sistema e riportati nel presente avviso - quali, a titolo esemplificativo, le generalità dell'intestato, l'indirizzo ovvero l'ubicazione dell'immobile -, la S.V. può rivolgersi direttamente presso questo Ufficio oppure inviare la richiesta via *internet*, tramite il servizio telematico gratuito di *Contact Center*, disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, richiedendone la correzione, mediante la compilazione di apposite schede a video.

*** RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA ***

Avverso il presente avviso di accertamento può essere proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale decorre una volta trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato con cui si dà notizia dell'avvenuta affissione del presente atto all'Albo pretorio del Comune.

Il ricorso, assoggettato a contributo unificato, ai sensi all'art. 13, comma 6-*quater*, e 14, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, deve essere notificato all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio che ha emesso l'avviso di accertamento, con una delle seguenti modalità (art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992):

- mediante servizio postale, in plico raccomandato - senza busta - con avviso di ricevimento;
- mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta;
- tramite l'Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Il ricorso deve contenere l'indicazione (art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992):

- della Commissione tributaria provinciale a cui è diretto;
- delle generalità del ricorrente e del suo legale rappresentante (da indicare nel caso in cui il ricorrente sia una società o un ente), della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- dell'Ufficio provinciale nei cui confronti il ricorso è proposto;
- degli estremi dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- dei motivi del ricorso;
- del valore della lite (art. 14, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 115 del 2002).

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente secondo le regole previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, o personalmente dal ricorrente qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 5 del predetto art. 12.

Costituzione in giudizio

Il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992).

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso, se è stato spedito per posta o consegnato direttamente all'Ufficio; in questo caso il ricorrente deve attestare che la copia è conforme al ricorso originale;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento;
- la fotocopia del provvedimento impugnato.

All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

***** INFORMAZIONI *****

Tutte le informazioni di carattere generale sono reperibili all'indirizzo *internet* dell'Agenzia <http://www.agenziaterritorio.gov.it>.

Informazioni relative al presente atto potranno essere richieste presso questo Ufficio provinciale, sito in Via Popilia, Snc - 87100 Cosenza, rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dalle 8.00 alle 12,30, dal lunedì al venerdì. Negli stessi orari sarà possibile prendere contatto telefonicamente con l'Ufficio al numero 09848454122.

Il Responsabile del presente procedimento è il Direttore dell'Ufficio provinciale.

Il Direttore ¹

ING. CRISTIANO COSTANTINI

¹ Firma autografa del responsabile sostituita dall' indicazione a stampa del nominativo dello stesso, ai sensi dell' articolo 1, comma 375, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Titolo del provvedimento: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(*omissis*)

art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria.

(*omissis*)

2. Appartengono altresì, alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. (*omissis*)

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

art. 18 - Il ricorso.

1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

a) della commissione tributaria cui è diretto;

b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;

d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.

4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso.

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

e-*bis*) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-*ter*) il fermo di beni mobili registrati di cui all' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3 [rectius: comma 2];

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

art. 20 - Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.

art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente.

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

